



STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' costituita nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi della legge 383 del 7.12.2000 con durata illimitata, l'associazione denominata: "**VALLIER E ALBE**", di seguito chiamata per brevità Associazione.
2. L'Associazione ha sede in Rocca Pietore (BL), località Vallier
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Finalità

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue il fine di recuperare la completa rivitalizzazione culturale, ambientale, architettonica, paesaggistica e sociale degli abitati rurali montani di Vallier e Albe, facendone un caso studio anche per altre realtà simili, attraverso un approccio orientato alla sperimentazione e all'innovazione.
2. I proventi delle attività e gli avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) stimolare e contribuire alla rivitalizzazione **sociale** degli abitati rurali montani, attivando e coordinando percorsi e progetti individuali e collettivi, inserendoli in un circuito virtuoso di sviluppo e collaborazione
 - b) attivare e promuovere iniziative **culturali**, eventi e altre iniziative
 - c) attivare e sostenere le attività **produttive** artigianali, di micro-impresa e professionali con cui entrerà in contatto e che nasceranno in seno ad essa, o collaboreranno con essa con particolare attenzione alla rilevanza collettiva delle stesse e allo sviluppo sostenibile
 - d) promuovere la ricerca e sviluppo delle **conoscenze tecnologiche** da applicare in ambienti montani
 - e) promuovere e contribuire al **recupero** del patrimonio **architettonico e paesaggistico** degli abitati rurali montani, anche attraverso azioni sperimentali ed innovative
 - f) sostenere e incentivare la **ricerca scientifica** sugli ambienti montani
 - g) promuovere e sperimentare pratiche legate alla gestione dei **beni comuni**, la loro tutela e gestione
 - h) promuovere la **valorizzazione** degli abitati rurali montani
 - i) promuovere e incentivare **attività agricole** in quota

Per il raggiungimento di suddetti fini, l'Associazione potrà mettere in atto diverse attività, tra le quali:

- a) organizzare eventi culturali e formativi
- b) organizzare convegni, seminari, dibattiti a favore degli associati e non
- c) organizzare mostre, esposizioni, laboratori
- d) ricevere in affitto, in comodato d'uso, usufrutto, o in donazione beni mobili e immobili facenti parte degli abitati rurali montani
- e) ristrutturare direttamente i beni ad essa affidati e fornire assistenza per la ristrutturazione dei beni di

terzi

- f) affittare, concedere in comodato d'uso i beni da essa gestiti
- g) istituire e gestire uno spazio per perseguire le finalità dell'Associazione
- h) editare libri, dispense e altre pubblicazioni
- i) stipulare convenzioni operative con aziende, Enti pubblici ed entità sociali ed economiche, finalizzate anche alla partecipazione a bandi e appalti
- l) stipulare convenzioni con società anche commerciali al fine di offrire ai propri Soci agevolazioni economiche nell'approvvigionamento ai beni e nell'acquisizione di servizi
- m) nel rispetto della normativa fiscale e della legislazione vigente, al mero fine dell'autofinanziamento, svolgere attività commerciali, finanziarie ed immobiliari atte al raggiungimento degli scopi sociali; non avendo l'Associazione fini di lucro, gli eventuali utili andranno reinvestiti nell'Associazione medesima al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nelle proprie attività
- n) ricevere finanziamenti, donazioni e lasciti in denaro
- o) svolgere qualsiasi altra attività che, direttamente o indirettamente, sia relativa agli scopi dell'Associazione

Art. 3

Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, che accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, che siano in possesso dei requisiti morali compatibili con le finalità dell'Associazione e che facciano richiesta di adesione e che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste da presente Statuto. Le persone giuridiche potranno essere associate nella persona del loro legale rappresentante pro tempore. Tutti i componenti sono ammessi a tempo indeterminato essendo esclusa ogni previsione di socio temporaneo o aderente all'Associazione solo a tempo limitato.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo o un suo delegato. Il diniego espresso contro l'ammissione va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare l'eventuale quota associativa stabilita.
3. La/e quote associative hanno validità annuale con inizio il 1° Gennaio e scadenza il 31 Dicembre dell'anno. Lo status di socio sarà riportato sulla tessera che dovrà essere esibita a richiesta e comunque ad ogni accesso agli spazi associativi.
4. La quota associativa è personale e non può essere trasferita a terzi. La stessa non potrà mai essere in alcun modo rivalutata.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

1. I soci iscritti partecipano di diritto alla vita socio-culturale ed organizzativa dell'Associazione e non sussistono limitazioni all'esercizio dei relativi diritti. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare annualmente la quota associativa all'atto del tesseramento o del rinnovo e rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Art. 5

Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti può essere escluso dall'Associazione
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Parimenti sarà escluso d'ufficio il socio che non rinnoverà la tessera annuale
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammesso appello da presentare all'Assemblea verso la decisione entro 30 giorni ed è ammesso ricorso a giudice ordinario.

Art. 6

Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - L'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito. Esse attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Art. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto e in regola con il versamento della quota associativa
2. E' convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto annuale, dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto oppure mail da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Saranno comunque considerate validamente costituite anche le assemblee non convocate nei modi previsti, qualora siano presenti o validamente rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, il Presidente dell'Associazione nonché il Consiglio Direttivo al completo.
3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno la metà dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione nelle modalità di cui sopra.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approvare gli eventuali regolamenti interni
- all'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

Art. 9

Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Ogni socio può esprimere un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
2. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 10

Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, che presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a tredici membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione idonea a garantirne la conoscenza personale e diretta. Le riunioni saranno valide anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alle materie da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; predispone e gestisce ogni attività annuale, delibera sulla ammissione dei soci, fissa l'importo dell'eventuale quota associativa annuale, nomina il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere tra i suoi membri; redige e presenta

all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, può essere cooptato il primo dei non eletti, oppure il Consiglio può deliberare di non sostituirlo fino al numero minimo dei componenti. Il segretario o il tesoriere, che possono essere anche la stessa persona, redige i verbali, tiene i libri e i registri sociali, provvede a liquidare spese ed incassare proventi, su incarico del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente ricopre la carica per quattro anni, ha la firma ed è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di urgenza, il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo per la loro approvazione alla prima riunione utile. Il Presidente conferisce ai soci o a terzi, procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative
- b) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali
- c) introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali
- d) introiti da eventuali attività occasionali esercitate, eventualmente anche di natura commerciale per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale
- e) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14

Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il conto preventivo contiene le previsioni di spesa di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
2. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni od organizzazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Arbitrato e rinuncia all'azione giudiziaria

1. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, ogni controversia che possa insorgere tra i soci ovvero tra gli organi della presente Associazione o tra i loro componenti per l'interpretazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati o per altro qualsiasi motivo comunque attinente all'attività associativa, sarà devoluta all'inappellabile decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. I componenti del Collegio in tal modo nominati, perchè così espressamente convenuto ed accettato, giudicheranno in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità procedurali previste dal codice di procedura civile.
3. L'inottemperanza alla decisione arbitrale così come l'adito ad azione avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. Il presente statuto si compone di 17 articoli ed è stato approvato dai soci fondatori all'atto costitutivo.

Michele Bona

Giuseppe Felto